

Roma, 17 settembre 2025

Prot. n. 20592/25/A

**BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 7 (SETTE) BORSE DI STUDIO RUFA
A.A. 2025/26**

ART. 1 - OGGETTO DEL BANDO

RUFA – Rome University of Fine Arts indice per l'anno accademico 2025/26 un concorso per l'attribuzione di n. 5 borse di studio per la sede di Roma e n. 2 per la sede di Milano, da destinarsi a studenti italiani e stranieri dell'Unione Europea e dei paesi di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, che si iscrivono al primo anno dei corsi accademici di **Primo livello in Cinema, Design, Fotografia e audiovisivo, Graphic Design, Graphic Design-Comics and Illustration, Pittura, Scenografia, Scultura e installazione, Fashion design sostenibile, Multimedia and Game Art**. Le 7 borse di studio sono distribuite in base ai criteri di cui al successivo art. 8.

ART. 2 - VALORE E DURATA DEI BENEFICI DELLE BORSE

Il valore di ciascuna borsa è fissato in Euro 2.500,00, da erogarsi in ciascuno dei tre anni di durata legale dei corsi accademici indicati all'art. 1, previo il conseguimento, negli anni successivi al primo, dei crediti e il superamento degli esami previsti, come alle tabelle dell'art. 5 del presente bando.

ART. 3 - INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI ESCLUSIONE

Non possono fruire dei benefici di cui al presente bando gli studenti:

- che si trovino in difetto dei requisiti formali e sostanziali di seguito previsti dal presente bando;
- che siano già vincitori o comunque destinatari di borse o contributi erogati da altri enti/soggetti, pubblici e privati, ivi comprese quelle assegnate dal Ministero degli Affari Esteri; in tal caso, gli interessati possono, comunque, optare per il beneficio erogato da RUFA, previa esibizione di rinuncia consegnata all'altro ente;
- che siano destinatari di altre forme di agevolazione economica erogate da RUFA. In caso risultino vincitori, gli studenti potranno comunque optare per la forma di agevolazione ritenuta più conveniente;
- cui sia stata comminata l'esclusione dai benefici per il rimanente periodo di studi;

Sono inoltre esclusi dal concorso gli studenti:

- che non si iscrivano o non abbiano perfezionato l'iscrizione all'Accademia entro i termini previsti dal bando;
- che non presentino la documentazione necessaria e obbligatoria entro i termini previsti dal bando;
- che abbiano prodotto dichiarazioni non veritiere;
- che rinuncino agli studi prima della conclusione dell'anno accademico;
- che si trasferiscano ad altra Accademia o Università.

ART. 4 - PRINCIPI GENERALI

Gli studenti richiedenti i benefici di cui al presente bando, devono essere in possesso di tutti i requisiti dallo stesso previsti, da autocertificare nell'apposito modulo di domanda. Ai fini del presente bando, gli studenti, pena l'esclusione dai benefici, devono risultare iscritti all'Accademia entro e non oltre le seguenti scadenze:

ISCRIZIONE A SEGUITO DI PROVA DI ACCESSO: 13 OTTOBRE 2025

Per la conferma della borsa di studio, per gli anni successivi al primo, l'iscrizione ai rispettivi anni accademici dovrà avvenire entro la data fissata per ciascun anno dalla Segreteria Amministrativa e pubblicata sul sito RUFA.

Riguardo alle scadenze perentorie sopra indicate, non saranno ritenute valide iscrizioni con riserva, preiscrizioni o altre tipologie sostitutive.

Le domande sono presentate avvalendosi dell'autocertificazione (ai sensi degli artt. 46, 47, 71, 75 e 76 del DPR n. 445/2000) relativa alle informazioni richieste dal presente bando, fatta eccezione per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea, per i quali valgono le specifiche norme riportate dall'art. 6 del bando stesso.

La domanda di benefici sarà inizialmente valutata sulla base dei dati autocertificati. Qualora da controlli successivi risulti la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese e che gli studenti non siano in possesso dei requisiti di merito ed economici previsti dal presente bando, questi ultimi incorreranno nella revoca/decadenza dei benefici eventualmente assegnati, nonché nelle sanzioni penali e disciplinari previste per le dichiarazioni mendaci eventualmente rese.

ART. 5 - REQUISITI DI MERITO E CONFERMA DELLA BORSA DI STUDIO

A) Studenti "matricole"

Gli studenti "matricole", regolarmente iscritti per l'A.A. 2025/2026 ai sopraindicati corsi di diploma accademico all'art. 1 del presente bando, conseguono provvisoriamente i benefici esclusivamente in base al requisito economico di cui all'art. 6 del presente bando;

B) Studenti “anni successivi”: conferma della borsa di studio.

Per avere la conferma della borsa di studio conseguita nell’A.A. 2025/2026, gli studenti iscritti agli anni di corso successivi al primo, fermo restando il requisito relativo alla condizione economica (di cui al successivo art. 6), ottengono il beneficio a concorso, per quanto attiene il requisito di merito, sulla base dei crediti/esami acquisiti negli anni accademici precedenti entro i termini fissati dal presente bando.

Ai fini dei concorsi di cui al presente bando, sono validi anche i crediti conseguiti per laboratorio e tirocinio, ivi compresi i crediti eventualmente acquisiti per la progressiva maturazione di esami integrati, purché certificati dalla segreteria didattica.

Ai fini del conferimento dei benefici sono ritenuti validi solo i crediti/esami stabiliti all’interno del percorso didattico stabilito in ciascun corso di diploma accademico; di conseguenza, i crediti/esami che vengono conseguiti in eccedenza agli stessi a completamento della formazione propria e personale, non sono valutabili nell’ambito delle procedure previste dal presente bando.

Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo devono aver conseguito entro la conclusione della sessione autunnale (presumibilmente la prima settimana di ottobre) il numero dei crediti riportato nella seguente tabella ed essere ammessi alla frequenza relativa all’anno di corso per il quale sono richiesti i crediti.

Tab. 1

Anno di corso	Crediti conseguiti
2°	40
3°	95

Gli studenti devono altresì aver superato gli esami con votazione non inferiore, per ciascuno di essi, a 23/30 e conseguito una media non inferiore a 27,00/30.

Agli studenti disabili (DPCM del 9/4/2001), con invalidità riconosciuta in Italia non inferiore al 66%, sono riconosciuti requisiti di merito più favorevoli, dovendo conseguire entro la conclusione della sessione autunnale (presumibilmente la prima settimana di ottobre) il numero dei crediti riportato nella seguente tabella ed essere ammessi alla frequenza relativa all’anno di corso per il quale sono richiesti i crediti.

Tab. 2

Anno di corso	Crediti conseguiti
2°	30
3°	75

Qualora i crediti/esami, per gli anni successivi, non siano conseguiti o siano conseguiti riportando votazioni e media inferiori a quanto sopra indicato, la borsa di studio è revocata.

ART. 6 - REQUISITI ECONOMICI

Per la partecipazione al concorso di cui al presente bando, il limite relativo ai redditi e al patrimonio è così stabilito:

Indicatore Situazione Economica Equivalente ISEE/ ISEEUP 2025: **€ 40.000.**

Gli studenti che si iscrivono ad un 1° anno (“matricole”) devono effettuare l’attestazione ISEE e ripresentarla successivamente per ciascuno degli anni di durata legale dei corsi di diploma accademico oggetto del bando.

Per la partecipazione ai concorsi di cui al presente bando è richiesto che la suddetta attestazione ISEE sia stata sottoscritta presso un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o presso l’INPS. Tale Attestazione ISEE deve riferirsi ai redditi/patrimoni percepiti nell’anno in oggetto dai componenti del nucleo familiare di appartenenza.

Il nucleo familiare convenzionale (DPCM n.221/1999 e s.m.i. e DPCM 9 aprile 2001), a cui fare riferimento ai fini del presente bando, è composto dallo studente richiedente i benefici e da tutti coloro che risultano inclusi nello stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincoli di parentela.

Sono, comunque, considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale, anche se non conviventi e residenti con il richiedente:

- a) i genitori dello studente e gli altri figli a loro carico, in assenza di separazione legale o di divorzio;
- b) eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente richiedente;
- c) il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente richiedente in presenza di separazione legale o di divorzio.

In applicazione dell’art. 8 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, Lo studente costituisce nucleo familiare indipendente da quello di origine in presenza di entrambi i seguenti requisiti:

- residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- presenza di una adeguata capacità di reddito: redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarato da almeno due anni, non inferiore a euro 9000,00 Euro annui.

Nel caso in cui lo studente, pur non vivendo più nella famiglia d’origine, non abbia i suddetti requisiti per essere considerato indipendente, si farà riferimento ai componenti e alle condizioni economiche/patrimoniali del nucleo familiare di origine, ivi compreso il richiedente, così come previsto per il nucleo familiare convenzionale.

In tal caso lo studente dovrà produrre anche l’Attestazione ISEE del nucleo familiare d’origine e inserire nel modulo di domanda i relativi valori reddituali. La mancanza dei dati del nucleo familiare d’origine comporta l’esclusione dal concorso.

La condizione economica e patrimoniale degli studenti internazionali appartenenti all’Unione Europea e non appartenenti all’Unione Europea

Gli studenti che si iscrivono ad un 1° anno (“matricole”) devono effettuare l’attestazione ISEE parificata e ripresentarla successivamente per ciascuno degli anni di durata legale dei corsi di diploma accademico oggetto del bando.

Per la partecipazione ai concorsi di cui al presente bando è richiesto che il suddetta attestazione ISEE parificata sia stata sottoscritta presso un CAF (Centro di Assistenza Fiscale). Tale **ISEE parificato (ISEEUP)** è rilasciato previa presentazione e consegna, da parte dello studente, della documentazione rilasciata dalle autorità diplomatiche italiane, presenti nel Paese di residenza, obbligatoriamente tradotta in lingua italiana, attestante:

- la composizione del nucleo familiare di origine, contenente nome, cognome e data di nascita di ciascuno, al fine di individuare il corretto parametro della scala di equivalenza;
 - i redditi lordi percepiti nel Paese d'origine da ciascun componente del nucleo familiare (l’eventuale mancata produzione di redditi deve essere specificata nella documentazione);
 - gli eventuali fabbricati posseduti da ciascuno di essi alla data del 31 dicembre 2022 con l’indicazione della relativa superficie, nonché il patrimonio mobiliare disponibile alla medesima data (l’eventuale assenza di patrimonio mobiliare deve essere espressamente specificata nella documentazione);
 - eventuale canone di locazione sostenuto per l’abitazione di residenza del nucleo familiare.
- Non può essere accettata alcuna forma di dichiarazione sostitutiva, autocertificazione, affidavit, dichiarazione giurata.

ART. 7 - COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli studenti interessati dovranno compilare il **modulo elettronico di partecipazione** al concorso, autocertificando i dati inseriti, ai sensi della normativa vigente. Terminata la compilazione dell’e-form, e verificata l’esattezza dei dati inseriti, gli studenti devono obbligatoriamente allegare i file richiesti e trasmettere la domanda **entro e non oltre il 27 settembre 2025**. A seguito della trasmissione delle domande, RUFA provvederà alla pubblicazione degli **esiti provvisori del concorso bandito entro il 9 ottobre 2025 sul sito RUFA**.

Dopo la pubblicazione degli esiti provvisori, lo studente dovrà procedere entro L’11 ottobre, a pena di esclusione, alla consegna degli originali degli allegati, precedentemente inviati via form.

Il mancato invio della domanda di partecipazione, nei termini e nei modi sopra indicati o la mancata presenza della documentazione da allegare, la trasmissione di documentazione incompleta e/o illeggibile, o la mancata consegna della documentazione in originale, comporta inderogabilmente l’esclusione dalla partecipazione al bando, dalla graduatoria definitiva e/o dai benefici della borsa.

ART. 8 - GRADUATORIA DEI BENEFICIARI

Le 7 borse oggetto del bando sono attribuite in base a due distinte graduatorie – una per la sede di Roma e una per la sede di Milano - provvisorie e definitive compilate in ordine crescente di reddito sulla base dell'ISEE.

L'unico criterio applicato per la predisposizione delle graduatorie è quello relativo alla situazione economica, come risultante dalle dichiarazioni rese e documentate dai richiedenti. A parità di ISEE, è preferito lo studente con il più alto voto di maturità; permanendo una situazione di parità, si tiene conto della minore età anagrafica dello studente.

In funzione della verifica dei requisiti richiesti, della posizione in graduatoria e della disponibilità di borse, lo studente può essere classificato come:

- **vincitore;**
- **idoneo** (non vincitore)
- **escluso**

Sono dichiarati "idonei (non vincitori)", gli studenti che, pur in possesso dei requisiti economici richiesti dall'art. 6, non possono essere dichiarati "vincitori" in considerazione dell'insufficienza del numero delle borse di studio.

ART. 9 - PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DEL CONCORSO

Gli esiti provvisori/definitivi del concorso sono pubblicati da RUFA e resi disponibili sul sito www.unirufa.it e sull'albo accademico.

Con la pubblicazione degli esiti, attraverso le modalità sopra indicate, si intende assolto l'obbligo di comunicazione a tutti gli studenti interessati. Non sarà data, quindi, comunicazione scritta sull'esito delle domande presentate dagli studenti e sarà loro cura prendere visione della graduatoria pubblicata.

Entro il 24 ottobre 2025 sono pubblicati gli esiti definitivi del concorso.

Avverso gli esiti definitivi della graduatoria, tempestivamente lo studente può fare istanza, debitamente motivata, per la eventuale riammissione ai benefici.

RUFA può procedere, in sede di autotutela e/o su istanza di parte, alla riammissione di studenti esclusi in presenza di errori ed omissioni.

ART.10 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE BORSE

La corresponsione della borsa di studio avviene con la seguente modalità:

RUFA provvede a scalare l'importo della borsa dal contributo annuale di frequenza e contributo didattico; non vi è, pertanto, erogazione diretta del contributo in denaro agli assegnatari delle borse di studio.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti con la domanda di partecipazione al bando sono trattati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla tutela della riservatezza e dell'identità personale, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

I dati acquisiti sono trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando. Il trattamento è effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto nella comunicazione degli stessi comporta l'esclusione dal bando.

Ai fini del presente bando e di ogni altra attività conseguente e connessa, è responsabile del trattamento dei dati personali RUFA - Rome University of Fine Arts, Via Benaco 2 - 00199 Roma.

Roma, 17 settembre 2025

Il Direttore dell'Accademia
Arch. Fabio Mongelli